



Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA PESARO - RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI - ART 208 DLGS 152/06

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **08:30** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO	Presidente	Presente
ROSSI DAVIDE	Vice Presidente	Presente
CIARONI DANIELA	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
MINARDI RENATO CLAUDIO	Assessore	Presente
MORANI ALESSIA	Assessore	Presente
PORTO TARCISIO	Assessore	Presente
SERI MASSIMO	Assessore	Presente

Assiste il Vice Segretario Generale **GRANDICELLI MASSIMO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **RICCI MATTEO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)





LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente deliberazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di installazione e utilizzo di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Località Via delle Acacie - Comune di Pesaro – art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.**

P.IVA/CF: **00184620417**

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. - 61100 PESARO**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. – località Selva Grossa comune di Pesaro.**

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
 - gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
 - l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
 - Visto l'art. 5 della legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
 - l'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), secondo il quale: " i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica".
 - l'articolo 208, medesimo, il quale enuncia che: "ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente , alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui al

comma 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto”;

- il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

-che la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. risulta in possesso delle seguenti precedenti iscrizioni:

a) Attività di gestione dei rifiuti non pericolosi di cui alla comunicazione ricevuta dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione Regionale delle Marche, in data 09.01.2008 (Prot.Albo n. 521 del 09.01.2008), nell'ambito delle procedure semplificate ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.n.152/06;

b) Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 14 luglio 2008, della Provincia di Pesaro – Urbino per le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo) mediante “procedura ordinaria”;

- che la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro – Urbino, prot. n° 78150 del 15 novembre 2010, aveva presentato una domanda per il riavvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (già svolto nell'anno 2008 e conclusosi con Determinazione Dirigenziale n. 302/09), ai sensi dell'articolo 23 del decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. e D.G.R.M. Marche n. 164/09 relativa ad un centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in Località Via delle Acacie – Comune di Pesaro.

- che l'istanza della Ditta muoveva dalla necessità di gestire i quantitativi abituali di rifiuti trattati ai sensi della procedura ordinaria in luogo della semplificata, e ciò in relazione alla rivisitazione delle autorizzazioni ambientali già in possesso della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. imposta dal Decreto Ministeriale 5 maggio 2006, n. 186, il quale, avendo fissato nuovi limiti per i quantitativi di rifiuti ammessi all'esercizio delle attività di recupero con procedure semplificate, indirizzava gli istanti ad una diversa fase imprenditoriale;

- che l'impianto in oggetto risulta esistente e funzionante da alcuni decenni e che la richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale non è dovuta a modifiche sostanziali intervenute nella conduzione od esercizio dell'impianto, ma in seguito ad una variazione della normativa allora regolamentante il settore e che oggi non avrebbe più consentito lo svolgimento di alcune attività normalmente svolte dal proponente, mediante le autorizzazioni già in precedenza ottenute;

- che la Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011, avente ad oggetto: “Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. – Procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. – progetto riapertura di procedimento relativo ad una centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi – Località Via delle Acacie – Comune di Pesaro” si inserisce nel procedimento di nuova richiesta di autorizzazione, la quale esige, nella



fattispecie, l'assoggettamento a procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 23 del decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- che il documento istruttorio facente parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011, non interrompe la linearità del procedimento accessosi nell'anno 2008 ma si inserisce, con carattere di continuità, proprio sulla scia del procedimento predetto, tanto da assumere come valide le verifiche allora condotte;

- che il medesimo documento istruttorio prefigura la necessità, da parte della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., di dotarsi di una Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- che, precedentemente, in data 14 giugno 2011 (ns. prot. n. 48496 del 22 giugno 2011), la Ditta Sider Rottami S.p.A., mediante lettera avente ad oggetto: "D.Lgs 152/06 parte V e s.m.i. art. 269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Stabilimento di Pesaro. Richiesta Sospensione Procedimento", richiedeva una temporanea sospensione dell'iter procedurale adducendo motivazioni afferenti la modificazione del proprio percorso amministrativo, ovvero l'ottenimento della conclusione di un procedimento di rango superiore costituito dalla Valutazione d'Impatto Ambientale;

- che la Provincia di Pesaro – Urbino mediante missiva del 4 luglio 2011 (ns. prot. n. 51426/2011), avente ad oggetto "D.Lgs. 152/06 Parte V e s.m.i. – riscontro a nota della Ditta SIDER Rottami S.p.A., datata 14 giugno 2011, assunta agli atti con protocollo 48496 del 22.06.2011, inerente la richiesta di sospensione temporanea del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera"; dichiarava sospeso il procedimento in attesa della conclusione della procedura di V.I.A.;

- che, ai sensi dell'articolo 26 (Decisione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento di Valutazione d'impatto Ambientale sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, e che in base alla predetta enunciazione l'individuazione dell'articolo 208, ovvero dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, potrebbe rientrare nel contesto di un coordinamento tra autorizzazioni con il quale gli uffici preposti (mediante Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011) hanno comunque inteso privilegiare un processo sequenziale in luogo di un percorso amministrativo improntato ad una integrazione contestuale e sinergica delle valutazioni;

- il principio di buon andamento, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabile del procedimento) di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;

il principio di ragionevolezza espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui, l'azione amministrativa, ben oltre il mero rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, esprimendosi con piena adesione ai dati di fatto ed agli stessi interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri concepiti dalla stessa Pubblica Amministrazione.

- il procedimento amministrativo è da considerarsi come l'insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi tra loro) che, nonostante la loro eterogeneità ed autonomia, risultano preordinati allo stesso fine e, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di un determinata fattispecie;
- il divieto di aggravamento del procedimento (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) il quale rappresenta un criterio di alta rilevanza amministrativa oggi formalmente e sostanzialmente esplicito nella seguente enunciazione: "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";
- che relativamente al richiamato principio di buon andamento, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico, di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace e che in tale specifico contesto risulterebbe possibile provvedere ad una efficace convergenza degli atti sin qui espressi (sospesi ed efficaci) al fine di promuovere un percorso amministrativo finalizzato all'integrazione finale dei dati in possesso;
- che in ossequio al predetto divieto di aggravamento del procedimento (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) secondo il quale "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria", risulta possibile predisporre l'attività organizzativa dell'ente, in relazione all'economicità degli atti ed alla loro riproduzione nel contesto modulare della conferenza dei servizi convocabile ai sensi dell'articolo 208;
- che l'applicazione dell'articolo 208 del decreto medesimo, consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l'operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allega;
Con voti unanimi,

DELIBERA

1) di autorizzare la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ubicato a Pesaro, in località Selva Grossa (nell'ambito dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), a favore del soggetto qui specificato:

Ragione Sociale: **SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.**

P.IVA/CF: **00184620417**

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. – 61121 PESARO**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. – Località Selva Grossa (Comune di Pesaro).**

2) Della presente deliberazione viene data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;


3) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge 241/90 che la presente deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 - B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";



- il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di prevenzione incendi – D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 – quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3° luglio 2010, n. 122”;

Considerato,

- che la Ditta Sider Rottami Adriatica presentava *istanza* per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in data 11 agosto 2011 (ns. prot. n. 63514 del 18 agosto 2011);
- che la Provincia di Pesaro –Urbino, inoltrava, in data 16 settembre 2011 (ns. prot. n. 66497/2011) la “*comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione di Conferenza dei servizi per il procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 208 e articolo 20 del decreto Legislativo n. 152/2006 – impianto di recupero di rifiuti speciali ubicato in Via delle Acacie Pesaro*”;
- che la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. risulta in possesso delle seguenti precedenti iscrizioni:
 - a) *Attività di gestione dei rifiuti non pericolosi di cui alla comunicazione ricevuta dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione Regionale delle Marche, in data 09.01.2008 (Prot.Albo n. 521 del 09.01.2008), nell’ambito delle procedure semplificate ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06;*
 - b) *Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 14 luglio 2008, della Provincia di Pesaro – Urbino per le operazioni di messa in riserva (R13) d rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo) mediante “procedura ordinaria”;*
- che la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro – Urbino, prot. n° 78150 del 15 novembre 2010, aveva presentato una domanda per il riavvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (già svolto nell’anno 2008 e conclusosi con Determinazione Dirigenziale n. 302/09), ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. e D.G.R.M. Marche n. 164/09 relativa ad un centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi in Località Via delle Acacie – Comune di Pesaro;
- che l’istanza della Ditta muoveva dalla necessità di gestire i quantitativi abituali di rifiuti trattati ai sensi della *procedura ordinaria in luogo della semplificata*, e ciò in relazione alla rivisitazione



delle autorizzazioni ambientali già in possesso della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. imposta dal Decreto Ministeriale 5 maggio 2006, n. 186, il quale, avendo fissato nuovi limiti per i quantitativi di rifiuti ammessi all'esercizio delle attività di recupero con procedure semplificate, indirizzava gli istanti ad una diversa fase imprenditoriale;

- che l'impianto in oggetto risulta esistente e funzionante da alcuni decenni e che la richiesta di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale non è dovuta a modifiche sostanziali intervenute nella conduzione od esercizio dell'impianto, ma in seguito ad una variazione della normativa allora regolamentante il settore e che oggi non avrebbe più consentito lo svolgimento di alcune attività normalmente svolte dal proponente, mediante le autorizzazioni già in precedenza ottenute;

- che la Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011, avente ad oggetto: *"Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. – Procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. – progetto riapertura di procedimento relativo ad una centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi – Località Via delle Acacie – Comune di Pesaro"* si inserisce nel procedimento di nuova richiesta di autorizzazione, la quale esige, nella fattispecie, l'assoggettamento a procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- che il documento istruttorio facente parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011, non interrompe la linearità del procedimento accessosi nell'anno 2008 ma si inserisce, con carattere di continuità, proprio sulla scia del procedimento predetto, tanto da assumere come valide le verifiche allora condotte;

- che il medesimo documento istruttorio prefigura la necessità, da parte della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., di dotarsi di una *Autorizzazione Unica* per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- che, precedentemente, in data 14 giugno 2011 (ns. prot. n. 48496 del 22 giugno 2011), la Ditta Sider Rottami S.p.A., mediante lettera avente ad oggetto: *"D.Lgs 152/06 parte V e s.m.i. art. 269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Stabilimento di Pesaro. Richiesta Sospensione Procedimento"*, richiedeva una temporanea sospensione dell'iter procedurale adducendo motivazioni afferenti la modificazione del proprio percorso amministrativo, ovvero l'ottenimento della conclusione di un procedimento di rango superiore costituito dalla Valutazione d'Impatto Ambientale;

- che la Provincia di Pesaro – Urbino mediante missiva del 4 luglio 2011 (ns. prot. n. 51426/2011), avente ad oggetto *"D.Lgs. 152/06 Parte V e s.m.i. – riscontro a nota della Ditta*



SIDER Rottami S.p.A., datata 14 giugno 2011, assunta agli atti con protocollo 48496 del 22.06.2011, inerente la richiesta di sospensione temporanea del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera", dichiarava sospeso il procedimento in attesa della conclusione della procedura di V.I.A;

- che, ai sensi dell'articolo 26 (Decisione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale *sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto*, e che in base alla predetta enunciazione l'individuazione dell'articolo 208, e che in base a questo assunto il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti avrebbe potuto rientrare nel contesto di un coordinamento tra autorizzazioni implementandosi con la *Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011*);

che gli uffici preposti hanno comunque inteso privilegiare un processo sequenziale in luogo di un percorso amministrativo improntato ad una integrazione contestuale e sinergica delle valutazioni;

- il principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabile del procedimento) di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;

- il *principio di ragionevolezza* espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) secondo cui, l'azione amministrativa, ben oltre il mero rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, esprimendosi con piena adesione ai dati di fatto ed agli stessi interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri concepiti dalla stessa Pubblica Amministrazione.

- il *divieto di aggravamento del procedimento* (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) il quale rappresenta un criterio di alta rilevanza amministrativa oggi formalmente e sostanzialmente esplicito nella seguente enunciazione: "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

- che relativamente al richiamato principio di *buon andamento*, espresso dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, sussiste l'obbligo, per ogni agente pubblico, di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un'azione amministrativa economica, efficiente ed efficace e che in tale specifico contesto risulterebbe possibile provvedere ad una efficace convergenza degli atti sin qui espressi (sospesi ed efficaci) al

fine di promuovere un percorso amministrativo finalizzato all'integrazione finale dei dati in possesso;

- che in ossequio al predetto *divieto di aggravamento del procedimento* (sancito all'articolo 1, comma 2 della Legge 241/90) secondo il quale "*la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria*", risulta possibile predisporre l'attività organizzativa dell'ente, in relazione all'economicità degli atti ed alla loro riproduzione nel contesto modulare della conferenza dei servizi convocabile ai sensi dell'articolo 208;

- che il *principio di ragionevolezza* espresso alla luce della legge sul procedimento amministrativo (Legge 7 agosto 1990, n. 241) ed ivi applicato, è assunto a principale punto di riferimento nei confronti del quale volge l'operato di questa amministrazione, asseverato che il mero rispetto delle prescrizioni normative qualora si ponga in contrasto o contraddizione con gli ultronei e consolidati criteri di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica, deve temperarsi ed adeguarsi ad un superiore ed ineludibile *canone di razionalità operativa*, sì da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, potendosi così esprimere in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi medesimi emersi nel corso dell'istruttoria specifica, coerentemente con le premesse ed i criteri concepiti da questa stessa Pubblica Amministrazione;

- che i predetti concetti di *procedimento amministrativo, divieto di aggravamento del procedimento e di ragionevolezza*, in questo particolare contesto governato dalla conferenza dei servizi istruttoria finalizzata all'emanazione dell'autorizzazione unica, risultano implementati i pregressi procedimenti afferenti l'articolo 208,

che, mediante acquisizione della **Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 3 agosto 2011**, avente ad oggetto: "DITTA SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A. – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E SS.MM.II. – PROGETTO DI RIAPERTURA DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD UN CENTRO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI – LOC. VIA DELLE ACACIE – COMUNE DI PESARO" (**PARTE INTEGRANTE della presente Delibera di Giunta Provinciale**), la Provincia di Pesaro – Urbino emetteva il giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 152/2006, purché si rispettassero le prescrizioni in questa contenute ed, in particolare, le *prescrizioni seguenti*: **a)** predisposizione, da parte del proponente, in accordo con A.R.P.A.M., di un piano di monitoraggio volto a verificare il mantenimento, in fase di esercizio dell'opera, degli standard di qualità ambientali in acque superficiali previsti dalle vigenti normative di settore. In base ai risultati di tale monitoraggio potrà eventualmente essere potenziato o modificato l'impianto di depurazione delle acque meteoriche; **b)** il proponente dovrà attuare un sistema di monitoraggio delle ricadute di PM10 sulla base di quanto indicato nel parere dell'A.R.P.A.M., trasmettendo i



dati al Comune di Pesaro e alla scrivente Amministrazione Provinciale per le specifiche competenze; c) dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico ad impianto funzionante, ripetendo le misurazioni effettuate per la relazione revisionale, assumendo i provvedimenti necessari, nel caso i risultati non siano coerenti con le previsioni; d) è fatto divieto di utilizzare le aree non impermeabilizzate per lo stoccaggio dei materiali sia prima che dopo le lavorazioni. Qualora si verificasse la necessità di utilizzo di tali aree, le stesse dovranno essere impermeabilizzate e le acque convogliate nel sistema di trattamento; e) non appena la rete fognaria del lotto adiacente dove sono in corso di costruzione opifici industriali verrà realizzata, dovrà essere effettuato l'allaccio alla pubblica fognatura delle acque nere, nel frattempo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di subirrigazione esistente.

- la **Conferenza dei Servizi** svoltasi in data **14 ottobre 2011** la quale esprimeva **parere favorevole** in merito al rilascio di **apposita autorizzazione unica**, una volta acquisite le seguenti integrazioni e le implementazioni tecniche, documentali e progettuali:

- a) dichiarazione attinente l'entità dello stoccaggio puntuale necessaria all'Ente per il computo delle garanzie finanziarie contro eventuali danni all'ambiente;
- b) integrazione della valutazione del rischio specifico per settori di intervento redatta ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza degli ambiente di lavoro;
- c) apposita e specifica modulistica prescritta dal nuovo Regolamento UE n. 333/2011;
- d) esame progettuale, il quale tenga in considerazione il vigente D.P.R. n. 151 01.08.2011, (recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi);
- e) nota esplicativa, con dettagliata relazione sulla movimentazione (scarico e stoccaggio) presso l'impianto dei materiali polverulenti potenzialmente responsabili di emissioni diffuse, per i quali Arpam ritiene necessaria la previsione di sistemi di aspirazione.
- f) ulteriori specifiche sui codici CER generici quali ad esempio i codici 099 da definire nelle rimanenti cifre ai sensi di quanto prescritto del D.Lgs.n.152/2006;
- g) idonea documentazione attinente le pratiche di decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, attualmente regolamentati dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (attuazione della Direttiva 96/59/CE);
- h) adempimento del rispetto della prescrizione data dal Dipartimento .Arpam – Servizio Acque, nell'ambito della procedura di VIA, conclusasi con Determina Dirigenziale del 03.08.2011, relativamente alla necessità di concordare un piano di monitoraggio del fiume Foglia;
- i) valutazione riguardante la necessità di dotarsi di autorizzazione di polizia idraulica e di apposita concessione demaniale, di competenza del Servizio 4.2 provinciale (ai sensi del

PTA/NTA art. 42, 5° comma), per quanto concerne l'immissione quantitativa dello scarico nel corpo ricettore.

- il **parere positivo espresso da A.R.P.A.M. in data 25 gennaio 2012** (ns. prot. n. 2930), mediante il quale l'Agenzia trasmetteva una scheda tecnica contenente: 1) *limiti da prescrivere alle emissioni convogliate*; 2) *ulteriori prescrizioni ed annotazioni per le emissioni convogliate*; 3) *misure per il contenimento delle emissioni diffuse*; 4) *periodicità dei controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate*; 5) *numero dei controlli analitici discontinui nei 10 gg successivi alla messa a regime*;

- che il Comune di Pesaro esprimeva, a suo tempo espresso (mediante nota Prot.n.62345 del 30.10.2010, relativamente alle indicazioni del PRG vigente, in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera), **parere favorevole** al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte della Provincia di Pesaro ed Urbino nei confronti della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.

- che in seguito alle valutazioni espresse nel corso della **Conferenza dei Servizi svoltasi in data 14 ottobre 2011**, la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A. di Pesaro produceva, in data 23 dicembre 2011 (ns. prot. n. 94275 del 29 dicembre 2011) le seguenti integrazioni:

- 1) **tabella aggiornata** riportante tutti materiali in ingresso nel centro identificati dai rispettivi C.E.R. di individuazione, unitamente ad una sintetica indicazione della provenienza di ogni singola tipologia di rifiuto;
- 2) **fascicolo DVR** redatto ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro;
- 3) **Certificato n° 333-1/11**, rilasciato da apposito ente certificatore, attestante che il sistema di gestione per la qualità di SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.- soddisfa le disposizioni dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri per cui alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 4) **Dichiarazione di conformità** rilasciata dal Tecnico Competente in merito al certificato di Prevenzione incendi della Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A. relativamente alle attività n° 15-17-62-64-88;
- 5) **Relazione sulla movimentazione** (scarico e stoccaggio) di materiali polverulenti potenzialmente responsabili delle emissioni diffuse;
- 6) **Relazione comprendente l'aggiunta delle specifiche sui codici CER generici** (quali i codici 099 da definire nelle rimanenti cifre ai sensi di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e l'approfondimento inerente le pratiche di decontaminazione e smaltimento dei

policlorobifenili e policlorotrifenili, attualmente regolamentati dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (attuazione della Direttiva 96/59/CE);

8) Piano di Monitoraggio e Controllo del Fiume Foglia come previsto dalla prescrizione Dipartimento A.R.P.A.M. Servizio Acque di Pesaro, nell'ambito della procedura di V.I.A., conclusasi con determinazione Dirigenziale n° 2225 del 3 agosto 2011;

9) Autorizzazione di Polizia Idraulica e parere favorevole rilasciati dalla Provincia di Pesaro – Urbino (Settore 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Ufficio Demanio idrico), mediante prot. n° 86186 *Parere favorevole n° 620 ai sensi del Regio Decreto 523/1904*;

- tenuto conto delle seguenti

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA

(RAPPRESENTAZIONE COMPLESSIVA E DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROCESSO
TECNOLOGICO)

RAPPRESENTAZIONE COMPLESSIVA

La Ditta Sider Rottami, stabilimento di Pesaro, si sviluppa su di una porzione di territorio compresa tra la S.S. n° 423 ad Ovest ed il fiume Foglia ad Est, in prossimità territoriale alla zona industriale. L'immobile risulta identificato al foglio catastale n° 30 con categoria catastale D 2.9. Sub P1. Il complesso industriale di Pesaro si estende su di una superficie totale di circa 32.625 mq., caratterizzato da una pavimentazione in cls industriale (per aree di stoccaggio rifiuti e materie prime, capannoni, viabilità interna) e da una rimanente parte non pavimentata sulla quale risultano insediate, l'area prospiciente l'ingresso, le aree a verde e le superfici non utilizzate dall'attività produttiva. L'attività principale dell'azienda risulta finalizzata al recupero dei metalli non ferrosi e ferrosi, nonché al recupero dei RAEE non pericolosi (questi ultimi regolamentati dal Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151). Le fasi di lavorazione sono state così individuate: *a) fase di raccolta; b) cernita/stoccaggio (nell'ambito del piazzale esterno o interno della struttura, in relazione alle tipologie di rifiuto); c) disassemblaggio; d) riduzione volumetrica*. Il processo produttivo è volto alla trasformazione dei rifiuti in materie prime secondarie le quali potranno essere così reintrodotti nei cicli lavorativi di fonderie, acciaierie e attività metallurgiche in genere. L'azienda svolge, inoltre, un'attività sussidiaria ma rilevante la quale risulta costituita dalle modalità di trattamento e messa in riserva di altre tipologie di rifiuti, quali: *1) rifiuti di legno*;

AMB
2) rifiuti tessili; 3) rifiuti di vetro; 4) rifiuti di imballaggio; 5) rifiuti di carta e cartone; rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 6) rifiuti di cavi; 7) rifiuti di veicoli e loro componenti; 8) rifiuti di batterie ed accumulatori. Le tipologie di rifiuti rappresentate ai precedenti punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) 7) e 8) sono sottoposti al seguente sistema operativo: raccolta presso terzi, cernita, stoccaggio, recupero e/o conferimento presso centri di recupero e/o smaltimento finale. Allo scopo di minimizzare il più efficacemente possibile l'impatto dell'opera sulla matrice ambientale e territoriale circostante, l'area appare circondata, lungo tutto il perimetro aziendale, da un recinzione integrata con barriera vegetale. I rifiuti in arrivo, dopo essere stati sottoposti ad adeguati controlli di sicurezza, tra i quali i controlli tecnico - visivi e quelli di rilevamento di eventuali sorgenti radioattive, vengono scaricati e depositi negli appositi siti aziendali in relazione alle specifiche tipologie. Il piazzale a disposizione della ditta ospita le seguenti categorie di materiale: 1) metalli ferrosi e non ferrosi in cumuli (separati da blocchi in c.a. e/o paratie in ferro); 2) vetro in cassoni scarrabili; 3) tessili in cassoni scarrabili; 4) imballaggi in cumuli; 5) carta e cartone in cassoni scarrabili; 6) settori f e g ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (RAEE stoccaggio dei componenti e materiali recuperabili in cassoni scarrabili coperti e dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento; 7) cavi, materiali isolanti, etc.. in cumuli; 8) legno in cassoni scarrabili; 9) parti provenienti da attività di manutenzione e riparazione e demolizione dei veicoli in cumuli. Nel contesto dell'opificio risultano, inoltre gestiti, i materiali costituiti da: a) batterie, accumulatori e pile, all'interno di contenitori appositi; b) catalizzatori esausti e marmitte catalitiche in contenitori; c) apparecchiature elettriche ed elettroniche (settori a, b, c, e, f, g). Successivamente all'operazione di stoccaggio, la quale avviene immediatamente dopo lo scarico, i materiali, già sottoposti alla cernita, vengono esaminati mediante una seconda verifica radiometrica effettuata mediante contatore geiger portatile. L'azienda è dotata di locali appositi destinati alle attività di ufficio ed all'accoglimento delle maestranze (spogliatoi, servizi igienici e ricovero custode). I reflui provenienti dall'attività si suddividono in acque di scarico (per le quali vige l'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Pesaro - Urbino in data 19 settembre 2009 mediante **Determinazione Dirigenziale n° 2992**) ed acque meteoriche di prima pioggia per le quali è presente un impianto di depurazione chimico - fisico atto al trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali. La Ditta mediante l'applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 (recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), assimila operativamente il criterio dell'E.O.W. (end of

waste) o fine del rifiuto, che si estrinseca nella possibilità di garantire la cessazione della qualifica giuridica di rifiuto senza dovere provare il recupero effettivo dei singoli materiali, così come previsto dalla normativa in materia di rifiuti.

La Ditta, sulla base del documento denominato "*definizione dell'entità delle stoccaggio puntuale, necessaria ai fini del computo delle garanzie finanziarie contro eventuali danni all'ambiente*" provvede ad uno **STOCCAGGIO COMPLESSIVO ISTANTANEO DI 6.569, 2 TONNELLATE MENTRE IL QUANTITATIVO ANNUO GESTITO AMMONTA 233.170 TONNELLATE.**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROCESSO TECNOLOGICO

La Ditta svolge principalmente l'attività di centro di raccolta e recupero di metalli ferrosi e non ferrosi, di apparecchiature elettriche ed elettroniche mentre nell'area dedicata allo specifico ciclo produttivo vengono effettuate le seguenti operazioni: carico e scarico, cernita manuale e meccanica, messa in riserva e stoccaggio, disassemblaggio e riduzione volumetrica tramite l'utilizzazione di cesoie, presso-cesoie e nastri separatori. I rifiuti così lavorati si trasformano in materie prime secondarie le quali sono destinate alla introduzione od utilizzazione nei cicli produttivi di acciaierie, ferriere e attività metallurgiche similari. La filiera di lavorazione si riassume nelle seguenti fasi: raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti tramite automezzi dotati di gru con benna di carico, i quali vengono in primo luogo stoccati nel deposito per essere poi sottoposti alla fase di cernita, onde ottenere tipologie omogenee per tipologia e/o dimensione. Le singole fasi che caratterizzano il processo di trattamento del materiale sono le seguenti: 1) **accettazione del materiale** mediante analisi visiva e controllo radiometrico; 2) **scarico del materiale** presso le zone di trattamento in modo tale da evitare miscele con i rottami già depositi e premettere l'esame ed il campionamento dei materiali in entrata; 3) **verifica e qualità** del materiale in arrivo; 4) **lavorazione**, mediante le sottofasi di cernita, densificazione, imballo; 5) **stoccaggio**, una volta ottenute le specifiche CECA, il recupero dei rifiuti svolto presso la Ditta si suddivide nelle fasi di recupero di rifiuti di metalli ferrosi, non ferrosi e industriali. I materiali di partenza appartenenti ai *rottami ferrosi* sono costituiti da: rottami derivanti dalla demolizione del cesoiato, pacchi di lamierino, ghise e rottami ferrosi vari. I residui catalogabili come *metalli non ferrosi*, sono i seguenti: acciaio inox e sue leghe, acciaio al cromo e sue leghe, alluminio primario, alluminio secondario, bronzo, ottone, piombo, rame e sue leghe, motori elettrici, cavi elettrici, cavi elettrici ricoperti e metalli misti.

ELENCO DEI RIFIUTI LAVORATI IN AZIENDA

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (*) (Tonn)	Stoccaggio da inserire in autorizzazione (**) (Tonn)	Tonn annue gestite
030101	Scarti di corteccia e sughero	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	50
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	50
030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	50
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Cumuli all'interno dell'opificio	60	180	0,40	72	5,6	50
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	Cassone scarrabile	14	28	0,45	12,6	12,6	50
100202	Scorie non trattate	Cassone scarrabile	14	28	0,45	12,6	12,6	50
100210	Scaglie di laminazione	Cumuli	150	600	0,55	330	12,6	100
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	12,6	100
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	15,4	50
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50

100699	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,50	300	5,6	50
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	5,6	50
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100809	Altre scorie	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100903	Scorie di fusione	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	5,6	50
101003	Scorie di fusione	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	5,6	150
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	150
110114	Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
110501	Zinco solido	Cumuli	150	600	0,60	360	5,6	50
110502	Ceneri di zinco	Cassoni scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	50
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	330	20000

120102	Polveri e articolato di material ferrosi	Cassoni scarrabili	210	420	0,42	176,4	150	20000
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Cumuli	150	600	0,40	240	240	5000
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	Cassoni scarrabili	350	700	0,40	280	200	1000
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120106	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	11,2	50
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	Cumuli	150	600	0,55	330	11,2	100
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	330	70000
150101	Imballaggi in carta e cartone	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	11,2	500
150103	Imballaggi in legno	Cassoni scarrabili	14	28	0,32	8,96	5,6	500
150104	Imballaggi metallici	Cumuli	150	600	0,40	240	140	5000
150105	Imballaggi in material composti	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	5,6	100
150106	Imballaggi in material misti	Cassoni scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	500
150107	Imballaggi in vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	50
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Cumuli	580	1.740	0,40	695	330	5000
160116	Serbatoi per gas liquido (bonificati)	Cumuli	150	600	0,40	240	12,6	50
160117	Metalli ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	50	5000
160118	Metalli non ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	50	500

160120	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	50
160122	Componenti non specificati altrimenti	Cassoni scarrabili	350	700	0,40	280	220	500
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle alle voci da 160209 a 160213	Area coperta	350	1400	0,40	560	500	5000
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Area coperta	350	700	0,40	280	100	1000
160601*	Batterie al Piombo	Pox pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	100	4000
160605	Altre batterie ed accumulatori	Pox pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	10	50
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	Pox pallet tipo dolav	80	240	0,40	96	10	50
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	Pox pallet tipo dolav	80	240	0,40	96	10	50
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	Pox pallet tipo dolav	80	240	0,40	96	10	50
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	Cassoni scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	50
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari	Cassoni Scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	50

	provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diverse da quelli di cui alla voce 161103							
170201	Legno	Cassoni scarrabili	14	28	0,32	8,96	5,6	50
170202	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	10
170401	Rame, bronzo, ottone	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
170402	Alluminio	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
170403	Piombo	Cumuli	150	600	0,55	330	100	1000
170404	Zinco	Cumuli	150	600	0,55	330	50	1000
170405	Ferro e acciaio	Cumuli	250	1000	0,55	550	500	50000
170406	Stagno	Cumuli	150	600	0,55	330	30	1000
170407	Metalli misti	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Cumuli	500	1500	0,40	600	330	5000
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	Cumuli	150	600	0,40	240	10	50
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Cumuli	150	600	0,40	240	30	50
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	Cumuli	150	600	0,55	330	30	50
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	50	500
191202	Metalli ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	330	1000
191203	Metalli non ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	330	1500
191205	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	10
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	10
191208	Prodotti tessili	Cassoni scarrabili	14	28	0,20	5,6	5,6	10

200101	Carta e cartone	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	5,6	50
200102	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	50
200110	Abbigliamento	Cassoni scarrabili	14	28	0,20	5,6	5,6	10
200111	Prodotti tessili	Cassoni scarrabili	14	28	0,20	5,6	5,6	10
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Box pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	10	1000
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	Box pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	20	50
200136*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	Area coperta	350	1050	0,40	420	330	5000
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Cassone scarrabile	14	28	0,32	8,96	5,6	10
200140	Metallo	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
						TOTALE	6.569,2	233.170



Tab. 1 – Elenco codici CER trattati – Identificazione Stoccaggio Istantaneo

(*) *Stoccaggio istantaneo potenziale.*

(**) *Stoccaggio istantaneo da inserire in autorizzazione.*

(***) *La quantità annua del codice CER 200136 riportata si riferisce alla richiesta di modifica inviata il 04.10.2011.*

SINTESI PRESCRITTIVA

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI RILASCIATE MEDIANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2225
DEL 3 AGOSTO 2011 (PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006 E SS.MM.II.).

a) predisposizione, da parte del proponente, in accordo con A.R.P.A.M., di un piano di monitoraggio volto a verificare il mantenimento, in fase di esercizio dell'opera, degli standard di qualità ambientali in acque superficiali previsti dalle vigenti normative di settore. In base ai risultati di tale monitoraggio potrà eventualmente essere potenziato o modificato l'impianto di depurazione delle acque meteoriche; b) il proponente attua un sistema di monitoraggio delle ricadute di PM10 sulla base di quanto indicato nel parere dell'A.R.P.A.M., trasmettendo i dati al Comune di Pesaro e alla scrivente Amministrazione Provinciale per le specifiche competenze; c) dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico ad impianto funzionante, ripetendo le misurazioni effettuate per la relazione revisionale, assumendo i provvedimenti necessari, nel caso i risultati non siano coerenti con le previsioni; d) è fatto divieto di utilizzare le aree non impermeabilizzate per lo stoccaggio dei materiali sia prima che dopo le lavorazioni. Qualora si verificasse la necessità di utilizzo di tali aree, le stesse dovranno essere impermeabilizzate e le acque convogliate nel sistema di trattamento; e) non appena la rete fognaria del lotto adiacente dove sono in corso di costruzione opifici industriali verrà realizzata, dovrà essere effettuato l'allaccio alla pubblica fognatura delle acque nere, nel frattempo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il sistema di subirrigazione esistente.

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI RILASCIATE A.R.P.A.M. DI PESARO RELATIVAMENTE ALLE EMISSIONI
DIFFUSE IN ATMOSFERA

Ditta: Sider Rottami Adriatica S.p.a.	Comune stabilimento: Pesaro
Indirizzo stabilimento: v. Delle Acacie sn, loc. Selva Grossa	Produzione: raccolta e recupero di metalli ferrosi e non ferrosi
Domanda del: 14.09.2010 ed integrazioni del 02.05.2011, del 05.05.2011 (fax) e del 23.12.2011	Zona urbanistica stabilimento: D.2.9.



Limiti da prescrivere alle emissioni convogliate

IMPIANTO (attività)	PUNTO DI EMISSIONE	EMISSIONE Nuova (N) Trasferita (T) Modificata (M)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	PORTATA (Nm ³ /h)	SOSTANZA	FLUSSO (kg/h)	Concentrazione (mg/Nm ³)
Impianto A (frantumazione e addensazione)	E1A	N	Ciclone + filtro a maniche	6000	Polveri totali di cui:	0.03	5
					Ferro	0.009	1.5
					Alluminio	0.006	1
					polveri inorg. di cl. I	0.0078 g/h	0.0013
					polveri inorg. di cl. I+cl. II	0.03 g/h	0.005
					polveri inorg. di cl. I+cl. II+cl. III	0.3 g/h	0.05
Impianto B (gruppo elettrogeno)	E2B	N	/		Impianto di cui all'art.272, comma 1 (all. IV, parte I, lettera bb) del D.lgs.152/06 come modificato dal D. Lgs 128 del 29/06/10		

Altre prescrizioni e annotazioni per le emissioni convogliate

IMPIANTO	PUNTO DI EMISSIONE	ATTIVITÀ	PRESCRIZIONI E ANNOTAZIONI

Misure per il contenimento delle emissioni diffuse

	IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI SU PROPOSTA DELLA DITTA	ULTERIORI PRESCRIZIONI (*)
1.	Gestione di materiali polverulenti e potenzialmente polverulenti	Scarico dai mezzi di conferimento e carico in cassoni scarrabili	Conferimento dei materiali in big bag. Adeguata altezza di caduta; bassa velocità di carico; utilizzo di deflettori oscillanti; periodica spazzatura del piazzale.	
2.		Stoccaggio e trasporto	Materiale contenuto in big bag all'interno di cassoni scarrabili con coperchio, a tenuta.	
3.	Impianto A	Carico del materiale nel frantumatore	Adeguata altezza di caduta; bassa velocità di carico; periodica spazzatura del piazzale.	
4.		Frantumazione	Impianti di aspirazione e abbattimento; periodica spazzatura del piazzale.	
5.		Scarico dal frantumatore	Adeguata altezza di caduta; bassa velocità di scarico; utilizzo di deflettori oscillanti; periodica spazzatura del piazzale.	

(*) Ove, in fase di esercizio dell'impianto, le misure dovessero rivelarsi non sufficientemente efficaci, si propone all'ente competente una riserva di ulteriori misure, tra quelle previste dall'allegato V del D. Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs 128 del 29/06/10.

Periodicità dei controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate

Semestrale Annuale Biennale

Numero dei controlli analitici discontinui nei 10gg successivi alla messa a regime

1 2 3 4

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI PESARO - URBINO

ACQUE

La Ditta, con riferimento alla tutela della matrice acqua, garantisce l'ossequio alle prescrizioni della *Determina Provinciale di autorizzazione allo scarico n. 2992 del 19 settembre 2009*, la quale disciplina le acque di dilavamento piovane. Con riferimento alla *Determinazione Provinciale n. 2225 del 3 agosto 2011* ("Ditta Dider Rottami Adriatica S.p.A. – procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. – progetto di riapertura di procedimento relativo ad un centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi – loc. Via delle Acacie – comune di Pesaro"), la Ditta, sulla base delle prescrizioni A.R.P.A.M. adotta un *Piano di Monitoraggio* volto a verificare il mantenimento, in fase di esercizio dell'opera, degli standard di qualità ambientale in acque superficiali, previsti dalle vigenti normative di settore.


RIFIUTI

Con precipuo riferimento alle operazioni di trattamento applicate ai rifiuti metallici ferrosi mediante l'operazione di recupero denominata R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) la Ditta garantisce la conformità al *Regolamento Europeo n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011* recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

RITENUTO,

- che, alla luce degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica condotta dall'A.R.P.A.M., sussistano tutte le garanzie necessarie e sufficienti per considerare salvaguardati gli aspetti tecnico-ambientali riguardanti il progetto di che trattasi;
- che, alla luce del parere favorevole espresso dal Comune interessato, sussistano tutte le garanzie necessarie e sufficienti per considerare salvaguardati gli aspetti urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari riguardanti il progetto di che trattasi, e che pertanto detto parere costituisca, di



fatto, anche attestazione della conformità del progetto stesso alle norme fissate per le materie di competenza comunale, anche in riferimento all'altezza dei camini e all'orario di lavorazione;

- che, in relazione alle emissioni in atmosfera, l'interessato ha ritenuto di non dover comunicare alcuna specifica informazione in merito al valore del "minimo tecnico", come definito dall'articolo 268 comma 1 lettera ee) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., con ciò attestando, di fatto, la non assoggettabilità a tale condizione dei propri impianti;

che, sulla base dei pareri favorevoli espressi dall'A.R.P.A.M. e dal Comune è stata condotta un'autonoma valutazione atta a proporre l'adozione in autorizzazione delle sole prescrizioni volte a tutelare l'interesse pubblico di "prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività", giusto Titolo I Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i.;

- che, per quanto sopra, si ritiene di condividere tutte le prescrizioni contenute nel summenzionato parere A.R.P.A.M.;

- condivisibile il parere favorevole del Comune rilasciato senza specifiche prescrizioni.

Tutto ciò premesso, si riportano le seguenti prescrizioni:

1a La qualità delle emissioni ed i limiti massimi riferiti alle quantità delle stesse sono i seguenti:

IMPIANTO (Indice e attività)	PUNTO EMISS.	ALTEZZA (m)	IMPIANTO ABBATTIMENTO	PORTATA (Nm ³ /h)	SOSTANZA	FLUSSO (kg/h)	CON C. (mg/N m ³)
Impianto A frantumazione addensazione	E1A	6,5	Ciclone + filtro a maniche	6000	Polveri totali di cui:	0,03	5
					Ferro	0,009	1,5
					Alluminio	0,006	1
					Polveri inorg. di cl. I	0,0078 g/h	0,001 3
					Polveri inorg. di cl. I + II	0,03 g/h	0,005
					Polveri inorg. di cl. I+ II+ III	0,3 g/h	0,05
Impianto B (gruppo elettrogeno)	E2B	/	/		Impianto di cui all'art.272, comma 1 (all. IV, parte I, lettera bb) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.		

1b In ogni caso il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto degli impianti;

1c Nell'esercizio degli impianti e delle attività autorizzate per mezzo del presente atto, dovranno essere adottate tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissione diffusa in linea con le migliori tecniche e tecnologie disponibili e con eventuali successive ed ulteriori prescrizioni dell'A.R.P.A.M. e dell'A.S.U.R., per quanto di rispettiva competenza; in particolare, *dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni (§):*


MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE:

IMPIANTO o ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI (su proposte della ditta)	ULTERIORI PRESCRIZIONI
Gestione di materiali polverulenti e potenzialmente polverulenti	Scarico dai mezzi di conferimento e carico in cassoni scarrabili	Conferimento dei materiali in big bag. Adeguata altezza di caduta; bassa velocità di carico; utilizzo di deflettori oscillanti; periodica spazzatura del piazzale.	
	Stoccaggio e trasporto	Materiale contenuto in big bag all'interno di cassoni scarrabili con coperchio, a tenuta.	
Impianto A	Carico del materiale nel frantumatore	Adeguata altezza di caduta; bassa velocità di carico; periodica spazzatura del piazzale.	
	Frantumazione	Impianti di aspirazione e abbattimento; periodica spazzatura del piazzale.	
	Scarico dal frantumatore	Adeguata altezza di caduta; bassa velocità di scarico; utilizzo di deflettori oscillanti; periodica spazzatura del piazzale.	

Note


(§) Ove, in fase di esercizio dell'impianto, le misure prescritte dovessero rivelarsi non sufficientemente efficaci, la Provincia si riserva di concordare con A.S.U.R., A.R.P.A.M. e Comune la prescrizione di ulteriori accorgimenti. A tal fine potrà essere eventualmente considerato anche quanto ulteriormente previsto dall'Allegato V alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. nonché quanto contenuto negli appositi decreti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., laddove emanati.

- 2 Il gestore, **almeno quindici giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti e delle attività di cui ai punti 1a) e 1c), ne darà comunicazione per iscritto alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed al Comune competente per territorio. Qualora cause di forza maggiore impediscano tale comunicazione nei tempi previsti, il gestore dovrà informare preventivamente la Provincia, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed il Comune competente per territorio, specificando le cause dell'impedimento;

- 
- 3 Il termine massimo di messa a regime degli impianti e delle attività di cui ai punti 1a) e 1c) è fissato in **trenta giorni** dalla data di messa in esercizio;
 - 4 Il gestore, **entro sessanta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti e delle attività di cui al punto 1a), dovrà comunicare per iscritto alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed al Comune competente per territorio, i dati relativi ai campionamenti effettuati sull'emissione E1A in **due giorni non consecutivi, nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di messa a regime**. Qualora cause di forza maggiore impediscano tale comunicazione nei tempi previsti, il gestore dovrà informare preventivamente la Provincia, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed il Comune competente per territorio, specificando le cause dell'impedimento;
 - 5 La data di messa a regime e la data in cui verranno effettuate le misure di cui al precedente punto dovranno essere comunicate per iscritto alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed al Comune competente per territorio, con un anticipo di almeno **trenta giorni**. Qualora cause di forza maggiore impediscano tale comunicazione nei tempi previsti, il gestore dovrà informare preventivamente la Provincia, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed il Comune competente per territorio, specificando le cause dell'impedimento. **Unitamente alla comunicazione di messa a regime, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante l'esatta installazione degli impianti tecnologici nello stabilimento, compresi gli eventuali impianti di abbattimento, e la conformità degli stessi alle caratteristiche valutate positivamente dall'A.R.P.A.M. nel corso dell'istruttoria;**
 - 6 Il gestore dovrà effettuare controlli analitici sull'emissione E1A con **periodicità annuale** decorrente dalla data di messa a regime;
 - 7 Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 271 comma 17 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., i metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli specificati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli precisati dalle pertinenti e vigenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dalle pertinenti e vigenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali o da norme nazionali previgenti; **in ogni caso il metodo impiegato dovrà essere esplicitamente indicato nel referto analitico**. Per le attività normate dall'articolo 275 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., la metodica di riferimento è indicata nella parte VI dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La concentrazione di ogni misurazione dovrà essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Alle misure di emissione dovranno essere associati i valori delle grandezze più

significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misure (carico di processo rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto, produzione di vapore, ecc...). Ove previsto dalla presente determinazione o dalla vigente normativa, le concentrazioni misurate dovranno essere corrette tenendo conto del tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento e di ciò **dovrà essere data esplicita indicazione nei certificati analitici, che dovranno altresì riportare il tenore volumetrico dell'ossigeno misurato.** Nel caso siano stati prescritti camini virtuali, i certificati analitici dovranno riportare, oltre alle risultanze relative ai singoli punti di emissione, anche i valori complessivi di portata e flusso di massa dei singoli inquinanti, nonché quelli di concentrazione qualora prescritti al precedente punto 1a). La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 271 comma 17 e dall'Allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. Conformemente al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., i dati relativi a tutti i controlli analitici dovranno essere riportati sul registro di cui all'appendice 1 del citato Allegato VI, al quale andranno allegati i certificati analitici; tale registro dovrà essere opportunamente firmato dal gestore dello stabilimento o da persona espressamente delegata a tale compito, il cui nominativo dovrà essere riportato sul registro stesso, e dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. Il gestore è tenuto a comunicare a Provincia, Comune, A.R.P.A.M. ed A.S.U.R., entro ventiquattro ore dall'accertamento, il superamento dei limiti di emissione e, qualora già disponibili, le relative certificazioni analitiche, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

- 8 Secondo quanto previsto dall'articolo 271 comma 14 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare a Provincia, Comune, A.R.P.A.M. ed A.S.U.R., entro le otto ore successive, il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o avarie o guasti tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione. In tali casi, egli dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se il malfunzionamento, l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana. Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) dovrà essere annotata sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. Tale registro dovrà essere firmato dal gestore dello stabilimento o da

- 
- persona espressamente delegata a tale compito, il cui nominativo dovrà essere riportato sul registro stesso;
- 9 Il gestore è tenuto a garantire l'esecuzione delle opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, **oltre ad essere identificati con apposite targhette indicanti la sigla dell'emissione riportata in autorizzazione**, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti da posizionarsi secondo quanto indicato dalle pertinenti norme UNI o UNI-EN in vigore. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto;
 - 10 Ogni eventuale variazione che possa costituire **modifica** di quanto autorizzato con la presente determinazione e che possa comunque comportare la necessità di aggiornare la valutazione delle tecniche e delle tecnologie impiegate per la limitazione delle emissioni, già esperita dalle Autorità competenti a fondamento del presente atto, dovrà essere preventivamente comunicata secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - 11 Ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante *pro tempore* o gestore, come definito all'articolo 268 comma 1 lettera n) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., dovrà essere comunicata per iscritto alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. ed al Comune competente per territorio entro **novanta** giorni dalla variazione;
 - 12 Il superamento dei limiti prescritti per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 278, 279 e 296 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;
 - 13 Il presente atto, nonché copia della documentazione prevista ai precedenti punti, dovranno essere custoditi a cura del gestore degli impianti, come definito all'articolo 268 comma 1 lettera n) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 e s.m.i., e dovranno essere tenuti presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo;

PRESCRIZIONI RILASCIATE DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF

Qualora vi siano modifiche sostanziali ai fini del rischio incendio, deve essere presentato un nuovo esame progettuale, il quale tenga in considerazione il vigente Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011, recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi. L'attività deve essere accompagnata dalla richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi con le modalità e la catalogazione delle attività previste dal D.P.R. 151/2011 (ALLEGATO I ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI - CATEGORIE A - B - C).

Visto,

- l'elenco degli elaborati riportato **nell'Allegato "A"** alla presente Delibera e **PARTE INTEGRANTE** della stessa, predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione;

- le conclusioni della summenzionata *Conferenza dei Servizi* svoltasi in data 14 ottobre 2011;

- l'**Allegato "B"** alla presente Delibera il quale riporta il testo verbale della *Conferenza dei Servizi conclusiva*, svoltasi in data 14 ottobre 2011, da considerarsi **PARTE INTEGRANTE** della determinazione medesima;

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1. di autorizzare la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a Pesaro, in località Selva Grossa (nell'ambito dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), a favore del soggetto qui specificato: '

Ragione Sociale: **SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.**

P.IVA/CF: 00184620417

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. - 61121 PESARO**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. – località Selva Grossa comune di Pesaro.**



2) di stabilire che la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., ai sensi dell'articolo 208, lettera g), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.m.ii., e della D.G.R.M. n° 1635 del 7 dicembre 2011 (*“Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, escluse le discariche. Revoca della D.G.R.M n° 4810 del 7 ottobre 1991”*) dovrà presentare le garanzie finanziarie previste e che tali **GARANZIE FINANZIARIE**, ammontanti ad € 1.851.978, **dovranno essere prestate prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e dovranno avere durata maggiorata di due anni rispetto alla durata dell'autorizzazione (D.G.R.M. n. 1635 del 7 dicembre 2011 - articolo 6 – durata);**

3) sino alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente Deliberazione, in ossequio ai principi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rimangono in vigore le seguenti autorizzazioni: **a) Attività di gestione dei rifiuti non pericolosi di cui alla comunicazione ricevuta dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione Regionale delle Marche, in data 09.01.2008 (Prot.Albo n. 521 del 09.01.2008), nell'ambito delle procedure semplificate ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06;** **b) Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 14 luglio 2008, della Provincia di Pesaro – Urbino per le operazioni di messa in riserva (R13) d rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo) mediante “procedura ordinaria;”, mentre, al contempo, permangono in vigore, sino all'accensione delle garanzie finanziarie previste nella presente Deliberazione, le **GARANZIE FINANZIARIE** previste dalla **Determinazione Dirigenziale n. 2354 del 14 luglio 2008;****

4) di stabilire che la presente **AUTORIZZAZIONE HA VALIDITÀ DI ANNI DIECI (10), a partire dalla data di numerazione della presente Deliberazione**, ed è rinnovabile, ai sensi dell'articolo 208, comma 12. A tal fine, almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali

5) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

- 6) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- 7) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- 8) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 9) ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione* per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
 - c) alla *revoca dell'autorizzazione* in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 10) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO







(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
RICCI MATTEO

VICE SEGRETARIO GENERALE
GRANDICELLI MASSIMO

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data 4 MAG. 2012
all'Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro,
4 MAG. 2012

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Pacchiarotti
PACCHIAROTTI ANDREA
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal 5 MAG. 2012 al
(n. di Registro 367/2012..)

Pesaro,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
PACCHIAROTTI ANDREA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Pesaro,
4 MAG. 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2.4
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
PACCHIAROTTI ANDREA

La presente copia composta di n° 13
fogli è conforme all'originale in atti
Pesaro, li 10/5/2012
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE
SUPPORTO GIUNTA PROVINCIALE
C.A.P. UFFICIO







**OGGETTO: RILASCIO AUTORIZZAZIONE IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI
SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA: SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA
PESARO. RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. ART. 208 D.LGS. 172/06
Proposta n184 del 17/04/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pesaro, li 17/04/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
f.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini



Provincia di Pesaro e Urbino – Proposta di deliberazione n.
184/2012 del 17/04/2012

Oggetto: Sider Rottami Adriatica SpA Pesaro recupero
rifiuti pericolosi e non pericolosi. Art. 208 D.Lgs. 152/06

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI


- DOCUMENTO 1. Corografia della zona interessata dall'opera (allegato 1);
- DOCUMENTO 2. Planimetria con individuato l'impianto su C.T.R. - Carta Tecnica Regionale (allegato 2);
- DOCUMENTO 3. Planimetria impianto con individuazione dei vincoli (allegato 3);
- DOCUMENTO 4. Stralcio dello strumento urbanistico e N.T.A. (allegato 4);
- DOCUMENTO 5. Certificato di destinazione urbanistico - territoriale (allegato 5);
- DOCUMENTO 6. Relazione di sintesi non tecnica del progetto (allegato 6);
- DOCUMENTO 7. Relazione tecnica/progetto definitivo (allegato 7);
- DOCUMENTO 8. Piano di gestione, monitoraggio e controllo (allegato 8);
- DOCUMENTO 9. Quadro temporale (allegato 10);
- DOCUMENTO 10. Parere valutazione impatto ambientale (allegato 12).
- DOCUMENTO 11. Atto costitutivo società - certificato CCIAA (allegato 13);
- DOCUMENTO 12. Identificazione del titolo di possesso (allegato 14);
- DOCUMENTO 13. Responsabile legale e direttore tecnico dell'attività (allegato 15);
- DOCUMENTO 14. Previsto bacino di utenza (allegato 16);
- DOCUMENTO 15. Piano di bonifica e di ripristino ambientale (allegato 17);
- DOCUMENTO 16. Attestazione di versamento (allegato 19);
- DOCUMENTO 17. Autorizzazione alle emissioni atmosfera - art. 269 D.Lgs 152/06 (allegato 20);

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

- DOCUMENTO 18. Criteri di gestione del Centro (allegato 1);
- DOCUMENTO 19. Edifici ed attrezzature (allegato 2);
- DOCUMENTO 20. Studio della viabilità interna ed esterna (allegato 3);
- DOCUMENTO 21. gestione delle acque (allegato 4);

ELABORATO CONSISTENTE NELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA "SINTESI
PRESCRITTIVA" ARTICOLATE IN PUNTI, COME DA RICHIESTA DI VERBALE PROT. N°
77648 (23 DICEMBRE 2011)

- 1) INTERVENTO N. 1), LETTERA a): Definizione dell'entità dello stoccaggio puntuale, necessaria ai fini del computo delle garanzie finanziarie contro eventuali danni all'ambiente;



- 2) **INTERVENTO N. 1), LETTERA b)**: Allegato 1 al punto 1. lett. B) Fascicolo del Dvr, redatto ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (redatto in formato CD);
- 3) **INTERVENTO N. 1), LETTERA C)**: implementazione delle Fasi di Competenza aziendale del regolamento UE 333/2011;
- 4) **INTERVENTO N. 3)**: Dichiarazione del tecnico competente Borghi Igor in merito al certificato di Prevenzione incendi della ditta Sider Rottami S.p.A. per le attività n° 15 – 17 – 62 – 64 – 88;
- 5) **INTERVENTO N. 8 E 10)**: relazione sulla movimentazione (scarico e stoccaggio) di materiali polverulenti potenzialmente responsabili delle emissioni diffuse;
- 6) **INTERVENTO N. 12)**: a) aggiunta specifiche sui codici CER generici, quali ad esempio, i codici 099 da definire nelle rimanenti cifre ai sensi di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 152/2006; b) approfondire le pratiche di decontaminazione e lo smaltimento dei policlorobifenili e policlorotrifenili, attualmente regolamentati dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (attuazione della Direttiva 96/59/CE);
- 7) **INTERVENTO N. 13)** Piano di Monitoraggio e Controllo del FiUme Foglia come previsto dalla prescrizione Dipartimento ARPAM Servizio Acque Di Pesaro, nell'ambito della procedura di V.I.A. conclusasi con determinazione Dirigenziale n° 225 del 3 agosto 2011;
- 8) **INTERVENTO N. 15)** Valutazione della necessità di dotarsi di Autorizzazione di polizia idraulica e concessione demaniale, per quanto concerne l'immissione quantitativa dello scarico nel corpo ricettore;



ESTRATTO

PROT. 77648

Pesaro, 19.10.2011

OGGETTO: Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A. - Verbale di Conferenza dei Servizi per il procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 208 e art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (impianto di recupero di rifiuti speciali ubicato in Via delle Acacie, snc - Pesaro).

VERBALE di CONFERENZA dei SERVIZI

L'anno Duemilaundici il giorno quattordici (14) del mese di ottobre alle ore 10.30 presso la sala Volpini della Provincia di Pesaro e Urbino, Via Gramsci, n. 7 - Pesaro, ha luogo la Conferenza dei Servizi convocata dal Responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, con nota del 16.09.2011 Ns. Prot. n. 66497.

Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

- **Servizio Ambiente - P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti:**
 - Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti e Responsabile Procedimento per Autorizzazioni Integrate Ambientali - Dott. Massimo Baronciani;
 - Funzionario Ufficio 4.3.3.1-:
 - Dott. Giovanni Cassiani - Verbalizzatore;
 - Responsabile del procedimento Autorizzazioni acque reflue urbane: Dott.ssa Elena Bracci.
 - Funzionari Ufficio 4.3.2 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:
 - Dott. Tommaso Lani, (Responsabile del Procedimento) Dott. Pasquale Cascone.

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

- **Servizio Aria :**
 - Dott.ssa Alessandra Luche ;
- **Servizio Rifiuti/Suolo:**
 - Responsabile UU.OO. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

Per il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco:

- T.D.E. Wilson Sorcinelli.

Per la Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.:

- Titolare della Ditta: Ing. Galliano Guerra

Per ECOSTUDIO s.n.c.:

- Dott.ssa Tiziana Pacioni;
- Dott. Fabio Cirilli;
- Ing. Franco Fulvi (consulente esterno);
- Ing. Maurizio Paulini (consulente esterno).

Comune di Pesaro: assente motivato

Il dibattito attiene all'istanza proposta per l'ottenimento di una nuova autorizzazione ad attività lavorative nell'ambito della gestione e trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, conseguibile ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, facendo seguito al riscontro acquisito con apposito parere di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui alla Det. Dir. n. 2225 del 03.08.2011. Il provvedimento amministrativo di prossima emissione confluisce nell'ambito della necessaria valutazione di modifiche non sostanziali da apportare ad un impianto già esistente e da tempo operante nel settore.

La Conferenza dei Servizi ha inizio alle ore 10.30:



1) **Baronciani:** apre i lavori della Conferenza esplicando la complessità degli interventi amministrativi in rapporto alle necessità progettuali presentate dalla Ditta, con particolare riguardo ad elementi fondanti dell'azione autorizzativa a carico dell' autorità procedente, **quali il buon andamento del procedimento, l'efficacia dell'azione normativa, l'economicità nei tempi e nel raggiungimento degli obiettivi.** Modalità amministrative adottate al fine di favorire l'attività produttiva di un insediamento che opera nel settore da molti anni e che vanta impiego di risorse nel settore del recupero a favore di materiali comunque sottratti ad altre destinazioni e verso obiettivi finalizzati alla tutela della matrici naturali complessivamente interessate. Prosegue illustrando il significato e l'importanza di un procedimento unico che attua il processo di conversione amministrativa nell'alveo legislativo della norma di settore rappresentata dai contenuti dell'art.208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale (comma 6) : **"l'approvazione della realizzazione e gestione degli impianti sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"**. Ricongiunge quindi la durata temporale della validità delle autorizzazioni sostituite dal procedimento in capo all'art.208 nell' intervallo di anni pari a 10, anche per autorizzazioni rilasciate in altri settori di impatto quali quello delle emissioni in atmosfera, riferibile all'addensatore, (art.269 del D.Lgs.n. 152/2006) che altrimenti scadrebbe dopo 15 anni, oppure nell'ambito delle autorizzazioni allo scarico di durata quadriennale, tutte ricomprese, dunque, nella vigenza e validità dell'autorizzazione unica appena citata.

Esegue quindi un inquadramento normativo di ampio respiro contemplando norme di necessaria considerazione nella produzione dell'atto quali ad esempio: il recentemente sopraggiunto DPR del 1° agosto 2011, n. 151 (.Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), il quale aggiorna procedimenti settoriali esterni all'art.208 ma che potrebbero comunque ricadere nel contesto delle prescrizioni suggerite alla Ditta in fase autorizzativa; la norma VIA già assolta tramite parere acquisito con Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 03.08.2011 ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006; la norma specifica in materia di RAEE (D.Lgs.n. 151 del 25.07.2005) parimenti compreso nella genesi dell'atto; il DM 05.02.1998 e successive modifiche sui quantitativi di rifiuti ammessi negli impianti di trattamento e gestione degli stessi.

A margine della prolusione precisa quali siano le lacune a suo avviso colmabili, per completare l'azione dell'Autorità Competente nell'iter procedimentale e autorizzatorio:

- a) emerge la necessità di chiarire l'entità e la tipologia degli interventi di stoccaggio puntuale temporaneo all'interno degli spazi aziendali, identificabili con appositi siti di accumulo. Ciò risulterebbe funzionale all'attivazione di adeguate garanzie finanziarie, calcolate dall'Ente, e attivabili sia in fase di esercizio dell'impianto che in fase di messa a regime dello stesso, dopo ottenimento dell'autorizzazione. In pratica la Ditta dovrà definire tramite esplicita dichiarazione l'entità dello stoccaggio puntuale necessaria al computo della copertura finanziaria per eventuali danni all'ambiente;
- b) risulta assente apposita valutazione del rischio specifico per settori di intervento redatta ai sensi dell'art.17 (obblighi del datore di lavoro non delegabili) del D.Lgs.n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambiente di lavoro e tutela degli addetti da rischi attinenti alle attività lavorative;
- c) da implementare con apposita e specifica modulistica risulterebbe anche la fase di competenza aziendale prescritta dal nuovo Regolamento UE n. 333/2011.

Conclude la fase introduttiva elogiando lo staff della Ditta per la completezza della cartografia e per la correttezza dell'applicazione della pratica radiometrica nel contesto delle attività aziendali di vaglio dei materiali in ingresso nell'impianto.

2) **Guerra:** esegue dettagliata trattazione e descrizione dell'attività in essere presso la Sider Rottami Adriatica, precisando quali siano le azioni intraprese nella fasi operative definite come



attinenti ai materiali di preconsumo e postconsumo trattati dall'impianto residente presso Via delle Acacie, snc, nel Comune di Pesaro. Viene quindi identificata la corretta gestione del rifiuto recuperabile nel contesto degli obiettivi aziendali, costituiti da finalità di recupero dei metalli non ferrosi e ferrosi al fine di aderire agli standard imposti dall'industria siderurgica per le attività di seconda fusione. Ciò permette anche la valorizzazione di frazioni metalliche più pregiate quali: rame alluminio e zinco. Le fasi di lavorazione individuate e descritte sono: raccolta, cernita e stoccaggio, disassemblaggio, riduzione volumetrica. Inoltre l'attività aziendale insiste anche su operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi.

Nell'ambito dell'attività trentennale (circa dal 1979), prosegue, la Ditta non ha mai riscontrato problemi ambientali legati alla gestione del centro di recupero, nel contempo l'insediamento si è attivato ottenendo permessi ed autorizzazioni in merito alle procedure semplificate, alle procedure ordinarie (R 13) ed alla VIA con parere positivo (Det.Dir. 2225 del 03.08.2011). Al momento attuale, la Sider Rottami Adriatica, intende acquisire, (alla scadenza dell'iscrizione alle procedure semplificate), un'autorizzazione ordinaria unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.n.152/06 che riassume in un singolo atto autorizzatorio le attività che attualmente svolge tramite due atti separati. La nuova autorizzazione dovrebbe contemplare inoltre ulteriori modifiche degli spazi aziendali, consentendo alla Ditta di svolgere nel migliore dei modi la gestione dei rifiuti.

3) Sorcinelli (*intervento integrato con nota scritta consegnata in sede di conferenza di cui si riporta l'esatta trascrizione*):

il Comando (V.V.F.), ha già espresso il suo parere sul progetto presentato dalla Ditta in data 28.09.2010 con prot.n. 15079, attraverso la nota protocollo n. 16944 del 26.10.2010. Qualora vi siano delle modifiche sostanziali ai fini del rischio incendio, dovrà esser presentato un nuovo esame progettuale, il quale tenga in considerazione il vigente D.P.R. n.151 01.08.2011, (recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi). Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi con le modalità e la catalogazione delle attività (n.d.r. Allegato I ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI -categorie A-B-C), sempre previste dal vigente DPR 151/2011.

4) Mariani: premette che le prescrizioni adottabili dalla Ditta nell'ambito del procedimento autorizzatorio sono espresse e dettagliate nel parere di VIA acquisito con Det.Dir. n. 2225 del 03.08.2011, che la Provincia ha emanato in virtù di opportuno parere acquisito dal Dipartimento Arpam di Pesaro. Chiede inoltre precisazioni in merito all'applicazione ed alle finalità del REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 (recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), nel contesto delle attività aziendali e degli standard di qualità adottati per la caratterizzazione dei materiali in uscita dall'impianto con destinazione siderurgica.

5) Pacioni: precisa che è obbligo della ditta aderire a standard di qualità elevati prescritti per le materie prime secondarie avviate alle ferriere. Il rispetto della norma UE 333/2011 permette l'applicazione di criteri di certificazione qualitativa dei metalli selezionati al fine di attuare un percorso di tracciabilità che contempla le fasi di entrata selezione e vendita dei metalli non ferrosi idonei alla seconda fusione.

6) Guerra: sottolinea che il rispetto della norma 333/2011 costituisce un ulteriore garanzia nell'iter di processo della produzione di materiali non ferrosi per le acciaierie, conforme a modalità di certificazione del prodotto, aggiuntive a norme UNI/ISO e che gli adempimenti al richiamato regolamento costituiscono, ormai, i pre-requisiti per una piena appartenenza al mercato nazionale e/o internazionale dei materiali ferrosi.

7) Paolini: specifica che l'appartenenza a determinate categorie qualitative di produzione di acciaio fruisce di prove sulle caratteristiche tecnologiche dei materiali, come la trazione e la resilienza. Alcune pratiche di controllo possono essere evitate con l'adozione di particolare certificazione di qualità, utile anche per il pagamento presso le ferriere. In definitiva l'adozione



di pratiche di certificazione del processo, risultano utili alla formalizzazione della qualità del prodotto presso le acciaierie.

8) Luche (*intervento integrato con nota scritta consegnata in sede di conferenza di cui si riporta l'esatta trascrizione*): si fa presente che nella fase di scarico di alcune tipologie di materiali. L'Arpam ritiene debbano essere previsti sistemi di aspirazione. Si prende atto delle precisazioni fatte dalla Ditta, in proposito alle quali si chiede una nota esplicativa in cui per materiali quali: fibre di vetro, fini di ottone e fanghi di molazza, terre di rame e di ottone, lana di vetro, sabbie di mole abrasive e molazze e analoghe tipologie di materiali polverulenti, venga indicato quali sono le modalità di gestione all'interno dello stabilimento, a partire dall'arrivo presso l'Impresa, con particolare riguardo allo scarico e allo stoccaggio. Ci si riserva pertanto di rilasciare parere una volta valutata la documentazione fornita.

9) Cirilli: rileva difficoltà nell'individuazione della sistemazione di un impianto di aspirazione puntuale al fine di prevenire gli effetti inquinanti di emissioni che risultano diffuse.

10) Luche: ribadisce l'importanza, al fine dell'istruttoria, di integrazioni specifiche sulla fase di accoglimento dei materiali polverulenti in ingresso allo stabilimento, con indicazione particolareggiata della movimentazione dei carichi e specifiche di approfondimento dell'utilizzo di pratiche quali l'utilizzo di big bags e cassoni chiusi. La relazione aggiuntiva dovrà quindi presentare il dettaglio di tutte le operazioni di scarico aziendale dei materiali responsabili di emissioni diffuse e sarà fondamentale per l'espressione finale del parere tecnico.

11) Pacioni: garantisce in merito alla produzione di una relazione dettagliata con le specifiche richieste.

12) Baronciani: richiede che vengano specificati alcuni codici CER ritenuti generici quali ad esempio i codici 099 da definire nelle rimanenti cifre ai sensi di quanto prescritto del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e ciò al fine di individuare con esattezza i distinti tipi di rifiuto, secondo le modalità di identificazione dettate dall'allegato D al D.Lgs.n. 152/2006: "Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art.1, lettera a) della Direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti" e all'art.1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 03 maggio 2000 (Direttiva Ministeriale dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 09 aprile 2002) Rileva inoltre l'importanza di esaminare con maggiore grado di approfondimento la tematica attinente la decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, attualmente regolamentati dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n.209 (attuazione della Direttiva 96/59/CE). All'interno della documentazione di carattere tecnico, elaborata dalla Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., compare un esplicito richiamo alla possibile presenza di rifiuti e/o sostanze contaminate (prevalentemente o meno) da PCB; ebbene, sarebbe auspicabile trasmettere idonea e sintetica documentazione mediante la quale chiarire il reale grado di coinvolgimento imprenditoriale nella gestione di queste sostanze, tenuto conto che l'applicazione del D.Lgs.n.209/99, prevede precisi obblighi relativi a modalità di decontaminazione e smaltimento (artt.5 e 7).

13) Bracci (*intervento integrato con nota scritta consegnata in sede di conferenza di cui si riporta l'esatta trascrizione*): relativamente alla matrice acqua si confermano le prescrizioni della Determinazione di autorizzazione allo scarico n.2992 del 19.09.2009 che disciplina le acque di dilavamento piovane. Si ritiene che debba essere prevista la prescrizione data dal Dip.Ar pam - Servizio Acque, nell'ambito della procedura di VIA, conclusasi con Det.Dir.n.2225 del 03.08.2011, relativamente alla necessità di concordare un piano di monitoraggio del fiume Foglia.

14) Guerra: fornisce indicazioni tecniche in merito all'utilizzo e funzionamento del depuratore chimico-fisico nel quale confluiscono le acque reflue di prima e seconda pioggia, dilavanti le superfici impermeabilizzate dell'impianto. Precisa quindi sulle modalità di manutenzione dell'impianto sugli additivi impiegati per la depurazione e sulle modalità di autocontrollo adottate.



15) **Bracci:** precisa che per quanto concerne l'immissione quantitativa dello scarico e quindi la tutela del corpo ricettore, la Ditta dovrà valutare la necessità di dotarsi di autorizzazione di polizia idraulica e di concessione demaniale, di competenza del Servizio 4.2 provinciale (ai sensi del PTA \ NTA art. 42, 5° comma). Chiede quindi conferma sull'estensione delle superfici di dilavamento in riferimento alla possibilità che siano variate rispetto la pavimentazione di 28.000 metri quadri dichiarati in passato.

16) **Paolini:** conferma in merito all'estensione delle superfici precedentemente dichiarate.

17) **Lani** (*intervento integrato con nota scritta consegnata in sede di conferenza di cui si riporta l'esatta trascrizione*): precisa che una volta acquisito il parere del Dip.Arpa (Servizio Aria), relativamente alla matrice aria, verrà predisposto il documento istruttorio recante le prescrizioni per le emissioni in atmosfera, da fornire, quale supporto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i.

Esprime inoltre apprezzamento per la correttezza dei comportamenti e degli indirizzi aziendali della Ditta definendoli in un ambito di imprenditorialità consapevole sull'utilità degli investimenti non solo in dotazioni strumentali produttive, ma anche rivolti alle precauzioni per la tutela dell'ambiente.

CONCLUSIONI

Sintesi Prescrittiva

Baroncini: chiude formalmente la Conferenza, commentando favorevolmente gli esiti emersi nell'ambito della Conferenza dei Servizi medesima, anticipando l'elaborazione di apposita autorizzazione unica, una volta acquisite le integrazioni e le implementazioni tecniche, documentali e progettuali richieste nel corso dell'incontro e che risultano di seguito sintetizzate in riferimento agli interventi all'uopo numerati:

⇒ **Intervento n. 1)**

•**lett.a)** la Ditta dovrà definire tramite esplicita dichiarazione l'entità dello stoccaggio puntuale necessaria all'Ente per il computo delle garanzie finanziarie contro eventuali danni all'ambiente;

•**lett.b)** integrazione della valutazione del rischio specifico per settori di intervento redatta ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambiente di lavoro;

•**lett.c)** implementare con apposita e specifica modulistica la fase di competenza aziendale prescritta dal nuovo Regolamento UE n. 333/2011.

⇒ **Intervento n. 3)** presentare un nuovo esame progettuale, il quale tenga in considerazione il vigente D.P.R. n.151 01.08.2011, (recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

⇒ **Intervento n. 8 e n. 10)** introdurre nota esplicativa, con dettagliata relazione sulla movimentazione (scarico e stoccaggio) presso l'impianto dei materiali polverulenti potenzialmente responsabili di emissioni diffuse, per i quali Arpa ritiene necessaria la previsione di sistemi di aspirazione.

⇒ **Intervento n. 12)**

♦ aggiungere specifiche sui codici CER generici quali ad esempio i codici 099 da definire nelle rimanenti cifre ai sensi di quanto prescritto del D.Lgs.n.152/2006;

♦ approfondire con idonea documentazione le pratiche di decontaminazione e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotriphenili, attualmente regolamentati dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 (attuazione della Direttiva 96/59/CE).

⇒ **Intervento n. 13)** adempimento del rispetto della prescrizione data dal Dip.Arpa - Servizio Acque, nell'ambito della procedura di VIA, conclusasi con Det.Dir.n.2225 del

03.08.2011, relativamente alla necessità di concordare un piano di monitoraggio del fiume Foglia.

⇒ **Intervento n. 15)** valutare la necessità di dotarsi di autorizzazione di polizia idraulica e di apposita concessione demaniale, di competenza del Servizio 4.2 provinciale (ai sensi del PTA\NTA art. 42, 5° comma), per quanto concerne l'immissione quantitativa dello scarico nel corpo ricettore.

Il presente verbale viene integrato con nota mail inviata in data 14.10.11, dal Geom. Luciano Lombardi del Serv.4.1 (Urbanistica, Pianificazione territoriale - VIA - VAS - Aree protette) dell'Ente il quale in virtù del parere di VIA già espresso con Det.Dir.n.2225 del 03.08.2011, non ha ritenuto necessario intervenire alla Conferenza.

Al fine dunque di completare l'ambito di trattazione del presente verbale, si rappresenta che il Comune di Pesaro assente alla Conferenza, ha a suo tempo espresso con nota Prot.n.62345 del 30.10.2010, relativamente alle indicazioni del PRG vigente, in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, **parere favorevole** al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte della Provincia di Pesaro ed Urbino nei confronti della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A.

Alle ore 12.15 ha termine la seduta della Conferenza dei Servizi iniziata alle ore 10.30.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE

Dott. Giovanni Cassiani

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Dott. Massimo Baronci

GIC





Provincia
di Pesaro e Urbino

COPIA dell'ORIGINALE

Prot. N. 8627/ 2013

Determinazione n. 159 del 31/01/2013



OGGETTO: SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A. PESARO. RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI. ARTICOLO 208 - D.LGS. 152/06. AUTORIZZATA CON DGP N. 77 DEL 26.04.2012 - MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente deliberazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di modifiche non sostanziali al un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Località Via delle Acacie - Comune di Pesaro , autorizzato con DGP n. 77 del 26.04.2012 ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A..**

P.IVA/CF: **00184620417**

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. - 61100 PESARO**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. – località Selva Grossa comune di Pesaro.**



Per quanto sopra esposto;

Visti:

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



Determinazione n. 159 del 31/01/2013

- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), secondo il quale: " i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica".
- il comma 19, dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/06 il quale recita:" le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata";
- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";
- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1) di autorizzare la realizzazione di modifiche non sostanziali, costituite da riposizionamento di apposito macchinario e gestione aggiuntiva di rifiuti pericolosi (RAEE), all'impianto di recupero



Determinazione n. 159 del 31/01/2013

di rifiuti speciali, autorizzato con DGP n. 77 del 26.04.2012, ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ubicato a Pesaro, in località Selva Grossa (nell'ambito dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), a favore del soggetto qui specificato:

Ragione Sociale: **SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.**

P.IVA/CF: **00184620417**

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. – 61121 PESARO**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. – Località Selva Grossa (Comune di Pesaro)**

2) della presente determinazione viene data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;

3) di considerare i seguenti allegati: Allegato **A** (*documento istruttorio*), Allegato **B** (*elenco elaborati tecnici e grafici*), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

4) di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;

5) di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al **Controllo della Regolarità Amministrativa** in attuazione delle direttive per l'applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baroncini e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA



MB/gic

La presente copia, composta di n. ³..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. ²..... allegati per un totale di n. ¹⁵..... pagine.

Pesaro,

01 FEB. 2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1
Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti
Dott. Massimo Baroncini



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- l'istanza presentata dalla Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA Spa di Pesaro (PU), in data **18 gennaio 2013 (ns. prot. n. 5302 del 21 gennaio 2013)**, avente ad oggetto "*Articolo 208 – comma 19 del Decreto Legislativo 152/2006 e smi. Variante non sostanziale dell'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti*";
- l'esito positivo della procedura VIA formalizzata dall'Ente con **Determinazione Dirigenziale n. 2225 del 03.08.2011**;
- la **Deliberazione di Giunta Provinciale n. 77 del 26.04.2012**, recante oggetto: "SIDER ROTTAMI ADRIATICA SPA PESARO - RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI - ART 208 DLGS 152/06", con la quale si autorizza la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ubicato a Pesaro, in località Selva Grossa (nell'ambito dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e dei recupero dei rifiuti), a favore della Ditta: SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.. P.IVA/CF: 00184620417, Sede legale e amministrativa: Via delle Acacie, s.n. – 61121 PESARO - Sede impianto: Via delle Acacie, s.n. – Località Selva Grossa (Comune di Pesaro).
- la necessità, da parte della Ditta Sider Rottami Adriatica S.p.A., di attuare modifiche non sostanziali all'impianto precedentemente autorizzato, al fine di implementare l'attività di recupero di rifiuti pericolosi ed ampliare il proprio ambito operativo;
- la conformità delle modifiche progettuali ed impiantistiche ai contenuti tecnici e normativi dell'autorizzazione rilasciata, tale da non ritenere necessaria la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi per la concertazione e valutazione delle modifiche non sostanziali richieste;
- la completezza e la rappresentatività della documentazione progettuale allegata all'istanza, ritenuta sufficiente ad esplicitare gli intenti e gli interventi aziendali finalizzati alle modifiche non sostanziali dell'attività in essere;
- l'avvenuto versamento degli oneri istruttori (Euro 100.00 – Tesoreria Banca dell'Adriatico- distinta bonifico n. 2013/429 del 16.01.2013);



Considerato,

che le modifiche non sostanziali proposte consistono:

- *a) nel riposizionare la pressa autorizzata per il recupero dell'alluminio di fronte all'area dedicata allo stoccaggio delle torniture, in origine situata lungo il perimetro sud – ovest del capannone esistente;*
- *b) nella gestione, attuando solo operazioni di messa in riserva (R13), di alcune nuove tipologie di RAEE per i rifiuti corrispondenti ai seguenti codici CER: 160211* (Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC), 160213* (Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212); 200121* (Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio); 200135* (Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123, contenenti componenti pericolosi);*
- *che il quantitativo di stoccaggio istantaneo dei rifiuti autorizzato non varierà in virtù di quanto richiesto, perché l'azienda diminuirà le quantità del rifiuto CER 160601* (Batterie al piombo) dalle 100 ton. attualmente gestite alle future 60 ton., compensando le 40 ton. in difetto con quantitativi dei nuovi CER richiesti;*
- *che il quantitativo annuale dei rifiuti totalmente gestiti con operazioni R13 subirà un incremento di 2000 ton. passando dalle attuali 233.170 ton. alle future 235.170 ton. rispettivamente corrisposte come segue: CER 160211* pari a 500 ton. , CER 160213* pari a 500 ton. , CER 200121* pari a 500 ton. , CER 200135* pari a 500 ton. per un computo totale di 2000 ton. richieste;*
- *che le suddette modifiche si configurano come “non sostanziali” in quanto non comportano “effetti negativi e significativi sull'ambiente”. In particolare con riferimento alla lett.l bis dell'art. 5 (definizioni) della Parte Seconda, Tit. 1 del D.Lgs.n.152/06, non si ravvisano condizioni progettuali nella quale siano rappresentate modifiche sostanziali del progetto iniziale , autorizzato, in funzione della variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un ulteriore potenziamento dell'impianto; che secondo l'autorità competente producano danno alle matrici ambientali circostanti e potenzialmente coinvolte;*
- *che in riferimento alla disciplina della Legge Regionale n. 3/2012 non si ravvisano condizioni tali, ricadenti nell'attuazione di modifiche sostanziali o ampliamento dell'impianto, da ritenere necessaria l'applicazione di una nuova procedura di assoggettamento a VIA per le variazioni richieste;*

- che dall'esame della documentazione progettuale si evince che le variazioni introdotte oltre a non comportare impatti sul territorio di riferimento costituiscono azioni tese al miglioramento del ciclo gestionale effettuato all'interno dell'impianto;

- che la richiesta delle integrazioni e modificazioni prese in esame con l'ulteriore **richiesta** inviata dalla Ditta SIDER ROTTAMI ADRIATICA Spa di Pesaro (PU), il **18 gennaio 2013 (ns. prot. n. 5302 del 21 gennaio 2013)**, si sono tradotte nelle seguenti variazioni formali, le quali, accolte nella presente Determinazione, risulteranno pienamente integrate all'autorizzazione rilasciata dall'Ente con D.G.P.n. 77 del 26.04.2012:

- a) *riposizionamento della pressa autorizzata per il recupero dell'alluminio in altra coperta del capannone;*
- b) *aggiunta di nuovi codici CER per operazioni R 13 , come da tabelle sottostanti n. 1 e n. 2.*

CODICI CER AGGIUNTIVI SIDER ROTTAMI ADRIATICA (TAB.1)

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	MODALITA' STOCCAGGIO	STOCCAGGIO Istantaneo (ton.)	STOCCAGGIO ANNUALE (ton.)
160211*	<i>Apparecchiature fuori uso, contenenti cluorofluorocarburi, HCFC, HFC</i>	Area coperta	10	500
160213*	<i>Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212</i>	Area coperta	10	500
200121*	<i>Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i>	Contenitori area coperta	10	500
200135*	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121* e 200123, contenenti componenti pericolosi</i>	Area coperta	10	500



INCREMENTI TOTALI rispetto quantitativi autorizzati con DGP n. 77 del 26.04.2012	+ 40 (incremento compensato da calo stoccaggio CER 160601* - batterie al piombo)	+ 2000 (incremento effettivo stoccaggio annuale da 233.170 ton a 235.170 ton., pari allo 0.85%)
--	---	--

ELENCO DEI RIFIUTI LAVORATI IN AZIENDA (TAB.2)
MODIFICA NON SOSTANZIALE - NUOVO PROSPETTO CON CER
AGGIUNTIVI (sfondo grigio)

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m²)	Volume di rifiuti stoccati (m³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
030101	Scarti di corteccia e sughero	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	50
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	50
030199	Rifiuti non specificati altrimenti	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	50
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Cumuli all'interno dell'opificio	60	180	0,40	72	5,6	50
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	Cassone scarrabile	14	28	0,45	12,6	12,6	50
100202	Scorie non trattate	Cassone scarrabile	14	28	0,45	12,6	12,6	50
100210	Scaglie di laminazione	Cumuli	150	600	0,55	330	12,6	100

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
10039	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	12,6	100
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	15,4	50
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100699	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,50	300	5,6	50
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	5,6	50
100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100809	Altre scorie	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810	cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
100903	Scorie di fusione	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	5,6	50
101003	Scorie di fusione	Cassone scarrabile	14	28	0,55	15,4	5,6	150
101099	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	150
110114	Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
110299	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
110501	Zinco solido	Cumuli	150	600	0,60	360	5,6	50
110502	Ceneri di zinco	Cassoni scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	50
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	5,6	50
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	330	20000
120102	Polveri e articolato di material ferrosi	Cassoni scarrabili	210	420	0,42	176,4	150	20000
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Cumuli	150	600	0,40	240	240	5000
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	Cassoni scarrabili	350	700	0,40	280	200	1000
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120106	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	11,2	50
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	Cumuli	150	600	0,55	330	11,2	100
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	Cumuli	150	600	0,55	330	330	70000
150101	Imballaggi in carta e cartone	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	11,2	500
150103	Imballaggi in legno	Cassoni scarrabili	14	28	0,32	8,96	5,6	500
150104	Imballaggi metallici	Cumuli	150	600	0,40	240	140	5000

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
150105	Imballaggi in material composti	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	5,6	100
150106	Imballaggi in material misti	Cassoni scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	500
150107	Imballaggi in vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	50
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Cumuli	580	1.740	0,40	695	330	5000
160116	Serbatoi per gas liquido (bonificati)	Cumuli	150	600	0,40	240	12,6	50
160117	Metalli ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	50	5000
160118	Metalli non ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	50	500
160120	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	50
160122	Componenti non specificati altrimenti	Cassoni scarrabili	350	700	0,40	280	220	500
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Area coperta	60	240	0,40	96	10	500
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Area coperta	60	120	0,40	48	10	500
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle alle voci da 160209 a 160213	Area coperta	350	1400	0,40	560	500	5000
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	Area coperta	350	700	0,40	280	100	1000
160601*	Batterie al Piombo	Pox pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	60	4000

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
160605	Altre batterie ed accumulatori	Pox pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	10	50
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	Pox pallet tipo dolav	80	240	0,40	96	10	50
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti	Pox pallet tipo dolav	80	240	0,40	96	10	50
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)	Pox pallet tipo dolav	80	240	0,40	96	10	50
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	Cassoni scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	50
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diverse da quelli di cui alla voce 161103	Cassoni Scarrabili	14	28	0,50	14	5,6	50
170201	Legno	Cassoni scarrabili	14	28	0,32	8,96	5,6	50
170202	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	10
170401	Rame, bronzo, ottone	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
170402	Alluminio	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
170403	Piombo	Cumuli	150	600	0,55	330	100	1000

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio Istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
170404	Zinco	Cumuli	150	600	0,55	330	50	1000
170405	Ferro e acciaio	Cumuli	250	1000	0,55	550	500	50000
170406	Stagno	Cumuli	150	600	0,55	330	30	1000
170407	Metalli misti	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	Cumuli	500	1500	0,40	600	330	5000
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	Cumuli	150	600	0,40	240	10	50
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Cumuli	150	600	0,40	240	30	50
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	Cumuli	150	600	0,55	330	30	50
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	50	500
191202	Metalli ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	330	1000
191203	Metalli non ferrosi	Cumuli	150	600	0,55	330	330	1500
191205	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	10
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Cassoni scarrabili	14	28	0,24	6,72	5,6	10
191208	Prodotti tessili	Cassoni scarrabili	14	28	0,20	5,6	5,6	10
200101	Carta e cartone	Cassoni scarrabili	14	28	0,40	11,2	5,6	50
200102	Vetro	Cassoni scarrabili	14	28	0,77	21,56	5,6	50
200110	Abbigliamento	Cassoni scarrabili	14	28	0,20	5,6	5,6	10
200111	Prodotti tessili	Cassoni scarrabili	14	28	0,20	5,6	5,6	10



CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	Modalità di stoccaggio	Superficie delle aree di stoccaggio (m ²)	Volume di rifiuti stoccati (m ³)	Peso specifico	Stoccaggio Istantaneo potenziale (Tonn)	Stoccaggio istantaneo (Tonn.)	Tonn annue gestite
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Contenitori in area coperta	60	120	0,30	36	10	500
200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	Box pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	10	1000
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	Box pallet tipo dolav	60	180	0,55	100	20	50
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	Area coperta	60	240	0,40	96	10	500
200136 (***)	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	Area coperta	350	1050	0,40	420	330	5000
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Cassone scarrabile	14	28	0,32	8,96	5,6	10
200140	Metallo	Cumuli	150	600	0,55	330	330	5000
TOTALE							6.569,2	235.170

(***) La quantità annua del codice CER 200136 riportata si riferisce alla richiesta di modifica inviata il 04.10.2011.

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione integrativa citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

PROPONE

1) di autorizzare le modifiche non sostanziali costituenti nella ricollocazione di specifico macchinario e introduzione della messa in riserva (R 13), di nuove tipologie di rifiuti pericolosi (RAEE), per un incremento dello 0,85 % della capacità lavorativa complessivamente autorizzata, comportanti l'aggiornamento dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n.152/06 con DGP n.77 del 26.04.2012 a favore della Ditta:

Ditta Ragione Sociale: **SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.p.A.**

P.IVA/CF: **00184620417**

Sede legale e amministrativa: **Via delle Acacie, s.n. – 61121 PESARO**

Sede impianto: **Via delle Acacie, s.n. – Località Selva Grossa (Comune di Pesaro)**

2) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

3) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

4) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

~~IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 4.3.1.1~~

Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti

Det. M. *Baronci*



PI PESARO
E URBINO



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

DOCUMENTO 1. Istanza presentata con modello 5/VS recante oggetto: "Art.208 c.19 del D.Lgs.n. 152/06. Variante non sostanziale dell'autorizzazione unica per impianti di smaltimento rifiuti". Assunta agli atti con Ns. Prot.n. 5302 del 21.01.2013 (timbro di posta in arrivo del 18.01.2013);

DOCUMENTO 2. Relazione Tecnica recante oggetto: "Richiesta di variante autorizzazione rilasciata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 77 del 26.04.2012.- Modifica non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti";

DOCUMENTO 3. Distinta bonifico di pagamento degli oneri istruttori D.Lvo.n.152/06 Gestione Rifiuti 7840/4E , n. 2013/429 del 16.01.2013 per l'importo di Euro 100,00 a favore di Banca dell'Adriatico SpA Pesaro – Via degli Abeti, 16/A – 61121 Torraccia (PU).



